

**COMUNE DI RONCO SCRIVIA**  
(Provincia di Genova)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione C.C. n.    del

## I N D I C E

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Definizione dell'attività
Art.	3	Attività escluse
Art.	4	Modalità di svolgimento dell'attività
Art.	5	Autorizzazione all'esercizio
Art.	6	Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione
Art.	7	Distanze
Art.	8	Organi competenti per gli accertamenti
Art.	9	Contenuto dell'istanza
Art.	10	Documentazione da allegare alla domanda
Art.	11	Rilascio dell'autorizzazione
Art.	12	Condizioni igienico-sanitarie dei locali
Art.	13	Controllo sanitario del personale
Art.	14	Norme comportamentali da osservare nell'esercizio dell'attività
Art.	15	Avvio del servizio. Sospensione
Art.	16	Trasferimento di esercizio
Art.	17	Subingresso
Art.	18	Modificazioni nell'impresa
Art.	19	Modifiche ai locali, ai procedimenti, alle misure di sicurezza
Art.	20	Commissione consultiva
Art.	21	Tariffe
Art.	22	Orario
Art.	23	Responsabilità nell'esercizio del servizio
Art.	24	Reclami
Art.	25	Addetti alla vigilanza
Art.	26	Sanzioni
Art.	27	Sospensione della autorizzazione
Art.	28	Revoca della licenza
Art.	29	Procedura per la sospensione e per la revoca
Art.	30	Rinuncia alla autorizzazione
Art.	31	Decadenza
Art.	32	Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca o decadenza della licenza
Art.	33	Norme transitorie
Art.	34	Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie di persone e capitale, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito, per l'attività di barbiere e parrucchiere, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735, nonché, per ciò che concerne l'attività di estetista, dalla legge 4 gennaio 1991, n. 1 e dalla legge della Regione Liguria n. 50 del 14 settembre 1993, modificata dalla legge 20 gennaio 1997 n. 4, sono disciplinate per il territorio del comune di Ronco Scrivia, dal presente regolamento.

## **Articolo 2 - Definizione delle attività**

1. E' attività di :
  - **BARBIERE** quella esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio e rasatura della barba e dei baffi, taglio e lavaggio dei capelli.
  - **PARRUCCHIERE** quella esercitata su persone di ambo i sessi consistente nel lavaggio e taglio dei capelli, allungamento tipo "extension", acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.
  - **ESTETISTA** quella che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui al comma precedente che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti alla propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni sul commercio.

## **Articolo 3 - Attività escluse**

1. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di distinte imprese individuali operanti nel medesimo immobile, ovvero mediante una delle forme di società previste dal II comma dell'art. 3 della legge 8.8.1985, n. 443 e s.m.i.. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi disciplinanti l'esercizio delle rispettive attività.
3. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio delle proprie attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente oltrechè per le mansioni di cui al comma 2, anche per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure, ed in ambiente attrezzato ed igienicamente idoneo, di pedicure estetico con la preclusione di prestazioni aventi carattere medico curativo sanitario.

## **Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Lo svolgimento delle medesime attività sono parimenti consentite, in modo saltuario ed eccezionale, presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione comunale, o da loro dipendente incaricato, purché il cliente non possa recarsi presso il laboratorio per ragioni di impedimento fisico o per altri giustificati motivi.

3. Le suddette attività possono essere altresì autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente. In tal caso i locali adibiti all'esercizio della professione dovranno possedere le stesse caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dal successivo art. 12, e risultare comunque distinti e separati dai locali adibiti ad uso di abitazione privata. I medesimi locali dovranno inoltre essere dotati, qualora richiesti dalla competente A.S.L., di propri idonei servizi igienici
4. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere inoltre esercitate presso Enti, istituti, sedi o distaccamenti delle ff.aa. e simili, per il servizio delle sole collettività ivi ospitate, sempre che dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e subordinatamente al previo rilascio di apposita autorizzazione amministrativa che viene concessa in deroga ai requisiti della distanza minima di cui al successivo articolo 7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma non è trasferibile sul territorio comunale.

#### **Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio**

1. L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono subordinate alla concessione della rispettiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente che la rilascia in capo al richiedente e per i locali in essa indicati, previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo articolo 6 e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 20.
2. Il parere negativo espresso dalla Commissione consultiva è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **Articolo 6 - Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:
  - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato) come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. Nel caso di impresa non operante, l'accertamento dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che la attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge medesima;
  - b) della regolare costituzione dell'impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla suddetta Legge n. 443/1985 e s.m., nonché dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
  - c) della qualificazione professionale, per le attività cui vuol darsi avvio:
    - del richiedente l'autorizzazione se titolare di impresa artigiana individuale;
    - di uno, nel caso di due soci, o della maggioranza dei soci di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata pluripersonali e per azioni od in accomandita per azioni. La qualificazione professionale dovrà essere posseduta: da tutti i soci accomandatari nel caso di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di S.a.s., dall'unico socio nel caso di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata unipersonale;
    - della persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa societaria non artigiana. In tal caso la direzione dell'azienda deve essere assunta da un socio della stessa, ovvero da un dipendente, che deve garantire la propria costante presenza in azienda. La qualità di dipendente posseduta da colui che dirige l'attività deve essere dimostrata con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1, lettera "f";
  - d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati;
  - e) della distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti come stabilita al successivo articolo

2. Non si effettuerà la verifica di cui al punto e) quando nei locali individuati per una nuova gestione risulti cessato un servizio della stessa tipologia da non più di un anno. Tale documento sarà sostituito da una dichiarazione resa dall'organo competente all'accertamento medesimo.

### **Articolo 7 - Distanze**

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista sono rilasciate quando risulti una distanza di almeno 50 mt. tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti più vicini. Tale distanza è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra l'ingresso della sede richiesta e quelli degli esercizi in zona. Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla soglia di accesso al fabbricato o all'area.
2. Sono consentiti abbattimenti al suindicato metraggio in ragione delle specifiche condizioni della zona con riferimento alla densità abitativa, alla densità della popolazione fluttuante, all'indice occupazionale e alle difficoltà territoriali e di accessibilità.
3. Per zona si intende il territorio coincidente con il centro abitato.
4. La popolazione residente di riferimento è quella residente in ciascuna zona secondo i dati più aggiornati del Servizio Statistica.
5. La popolazione fluttuante è quella "temporaneamente presente" così come risulta dalle rilevazioni censuarie e/o campionarie effettuate dagli Enti competenti.

### **Articolo 8 - Organi competenti per gli accertamenti**

1. Gli accertamenti di cui all'art. 6 sono di competenza:
  - della Commissione Provinciale per l'Artigianato, quelli relativi alle lettere "a" e "c";
  - degli organi del Comune, quelli relativi alle lettere "b" ed "e";
  - degli organi della Azienda Sanitaria Locale, quelli relativi alla lettera "d".

### **Articolo 9 - Contenuto dell'istanza**

1. L'istanza di autorizzazione, in competente bollo, da inoltrarsi all'Ufficio Commercio del Comune di Ronco Scrivia, deve contenere:
  - a) le generalità ed il domicilio del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale), con la specificazione se titolare di impresa individuale artigiana ovvero legale rappresentante di impresa collettiva;
  - b) sede e denominazione o ragione sociale, nel caso si tratti di impresa societaria;
  - c) il tipo di attività (barbiere, parrucchiere, estetista) cui si intende dare avvio;
  - d) l'ubicazione dei locali da destinare all'attività;
  - e) l'indicazione se l'attività stessa verrà svolta presso il domicilio del richiedente o presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 4;
  - f) l'indicazione se le attività di barbiere e parrucchiere verranno svolte unitamente all'attività di estetista;
  - g) le generalità, per le imprese societarie non artigiane, delle persone cui è affidata la direzione dell'azienda;
  - h) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dei locali ove si eserciterà l'attività.

### **Articolo 10 - Documentazione da allegare alla domanda**

1. Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati:
  - a) certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale dei soggetti di cui alla lettera "c" dell'articolo 6;
  - b) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

- c) pianta planimetrica dell'esercizio in scala 1:100, redatta da tecnico abilitato, in triplice copia, datate e firmate dal soggetto istante ed indicanti la destinazione dei singoli vani e la loro superficie;
  - d) documentazione attestante la disponibilità dei locali, nella forma del contratto di locazione a qualsiasi titolo ovvero di dichiarazione di proprietà dell'immobile da parte del richiedente,
  - e) comunicazione di consenso da parte dei proprietari o responsabili, se trattasi di svolgimento dell'attività all'interno delle strutture di cui all'articolo 4, c. 4;
  - f) nel caso in cui l'impresa abbia la forma della Società di capitale, estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga, recanti la regolare vidimazione da parte dell'istituto previdenziale, da cui risulti che il Direttore responsabile è dipendente.
  - g) atto privato di cessione d'azienda con firma autenticata dal notaio e debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, nel caso di subingresso.
2. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica di cui alla lettera "c" del comma 1, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale.
  3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per l'attività da esercitarsi unitamente a quella di estetista nella medesima sede, se una delle due diverse attività risulta già essere precedentemente autorizzata, gli organi competenti provvedono al riaccertamento della permanenza dei requisiti igienico-sanitari relativi all'autorizzazione già in essere.
  4. Il certificato di cui alla lettera "a", la comunicazione di cui alla lettera "e" e gli estratti di cui alla lettera "f" del primo comma possono essere comprovati con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; se l'istanza è spedita per posta o fax, dovrà essere corredata da fotocopia, anche non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Articolo 11 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione della dichiarazione o nulla-osta del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, degli impianti elettrici e termoidraulici, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto. L'Azienda Sanitaria Locale dovrà, altresì, attestare il rispetto degli obblighi in tema di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dalla vigente normativa in materia, indispensabili per l'avvio dell'attività.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la competente struttura comunale provvede d'ufficio, all'inoltro alla A.S.L. di copia dell'istanza di autorizzazione corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, c. 1, lett. "c".

#### **Articolo 12 - Condizioni igienico-sanitarie dei locali**

1. Ai locali deve essere assicurato un costante ricambio d'aria diretto per mezzo di porte e di finestre a vasistas o mediante idonei dispositivi di ventilazione anche forzata.
2. I pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto di sovrapposizione di moquette e simili.
3. Le pareti nell'ambito della zona di lavoro devono essere rivestite almeno sino all'altezza di due metri dal pavimento con materiale liscio e/o levigato, impermeabile, lavabile e disinfettabile.
4. I locali di esercizio e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.
5. I locali di esercizio devono avere superficie proporzionata al numero di posti di lavoro.
6. Con riferimento a locali già adibiti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento all'esercizio delle attività summenzionate, il Sindaco, sentita l'A.S.L. competente, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. Nei negozi di barbiere e di parrucchiere il numero minimo di lavabo/lavatesta con acqua corrente e scarico sifonato deve essere la parte intera di  $1/3 + 1$  dei posti di lavoro previsti.
8. Nei negozi di barbiere e parrucchiere il numero delle postazioni di lavoro è calcolato in modo che ad ogni posto corrisponda una superficie minima di mq. 4. La distanza fra due postazioni contigue di lavoro, misurata fra gli assi dei sedili, non deve essere inferiore a mt. 1,35.
9. La professione di estetista può essere svolta anche nello stesso locale in cui si abbia un'altra delle attività indicate dall'art. 1 del presente Regolamento, purché vi sia una separazione, almeno funzionale, tra le diverse attività.
10. L'attività di parrucchiere per entrambi i sessi può essere svolta nello stesso locale senza separazione alcuna.
11. Qualora i locali siano divisi in cabine, ciascuno scomparto risultante deve avere superficie non inferiore a mq. 4.
12. Le pareti delle cabine devono avere rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza di mt. 2 dal pavimento.
13. Tutti gli strumenti di lavoro, le attrezzature, le suppellettili dovranno essere di materiali tali da permettere una facile pulizia e disinfezione.
14. I requisiti igienico-sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività di cui al presente regolamento sono accertati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica -Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.
15. Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia.
16. I locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda mediante allacciamento al pubblico acquedotto. Devono essere, altresì, dotati di servizi igienici adibiti a WC ed anti WC ad uso esclusivo dell'esercizio e possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

### **Articolo 13 - Controllo sanitario del personale**

1. Tutte le persone addette all'esercizio, compresi il titolare ed i familiari che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio dello stesso, devono essere muniti di tessera sanitaria di idoneità fisica rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dalla quale risulti che le stesse non sono affette da malattie infettive diffuse.
2. Le tessere sanitarie devono essere tenute in custodia dal titolare della autorizzazione, nell'ambito dei locali sede dell'esercizio, ed essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e dovranno essere rinnovate entro la scadenza per esse stabilita.

### **Articolo 14 - Norme comportamentali da osservare nell'esercizio dell'attività**

1. Nell'esercizio dell'attività dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
  - a) gli strumenti devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia e la loro sterilizzazione va attuata dopo ogni servizio tramite apparecchiature a raggi ultravioletti o altri congegni di riconosciuta efficacia, usando ove possibile materiali monouso;
  - b) la disinfezione deve riguardare gli utensili e gli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente (rasoi, forbici, pennelli, ecc.);
  - c) le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e pulizia e quelle usate per il trattamento delle persone dovranno altresì essere disinfettate e/o sterilizzate con mezzi riconosciuti idonei dalla competente Unità Operativa della A.S.L..
  - d) ogni esercizio deve essere dotato di un armadio per contenere la biancheria pulita, di un contenitore a perfetta chiusura lavabile e disinfettabile per la biancheria usata.
  - e) nei centri estetici le poltrone ed i lettini debbono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile.
  - f) ogni locale deve essere provvisto di una cassetta di medicazione di piccole ferite, messa a disposizione della clientela e del personale. I medicinali disinfettanti ed altro materiale di

pronto soccorso, devono essere sistemati in apposito contenitore, sistemato in luogo facilmente accessibile ;

- g) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite.
2. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 non esime il titolare della autorizzazione dall'adottare, comunque, tutte le ulteriori misure idonee ad evitare danni a terzi.
3. Il personale che adoperi le tinture o altri preparati per permanenti, così come qualsiasi altro trattamento che comporti l'uso di sostanze potenzialmente nocive, deve far uso di guanti forniti obbligatoriamente dal titolare dell'autorizzazione.
4. Nell'esercizio della professione di estetista sono consentite tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti in osservanza delle norme nazionali e regionali sulla superficie del corpo umano con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per l'uso estetico, elencati nella legge 4. 1. 1990, n. 1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11. 10. 1986, n. 713.

### **Articolo 15 - Avvio del servizio. Sospensione**

1. E' fatto obbligo di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero della sua volturazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità (es. sfratto esecutivo non per morosità, danni all'immobile causati da calamità naturali o incendio, sgombero o demolizione coattiva dell'immobile, malattia documentata, lutto, altri casi analoghi), pena la decadenza dalla titolarità della medesima autorizzazione.
2. Il titolare deve dare notizia al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione dell'attività, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.
3. L'attività non può essere sospesa per più di novanta giorni consecutivi nel corso dell'anno solare. La sospensione per periodi superiori può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, per motivi di necessità o per altre gravi ragioni da documentare.

### **Articolo 16 - Trasferimento di esercizio ed ampliamento dei locali**

1. Il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale è subordinato all'ottenimento di apposita nuova autorizzazione. Le relative istanze devono essere presentate secondo le modalità e il contenuto di cui all'art. 9 ed essere corredate dell'allegato previsto dalla lettera "c" del comma 1 dell'articolo 10, ed integrati, se del caso, dagli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Se il trasferimento dell'esercizio è accompagnato dal trasferimento in gestione (affitto di azienda) od in proprietà (cessione) dell'esercizio ovvero dal conferimento dell'esercizio a società neocostituita, l'istanza dovrà altresì essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 10, c. 1, lett. "a", "b".
3. Per qualsiasi trasferimento dell'attività occorre che sia accertata anche la sussistenza del requisito delle distanze minime.
5. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi (es. sfratto esecutivo non per morosità, danni ingenti all'immobile causati da calamità naturali od incendi, demolizione dell'immobile od altre simili situazioni alle quali il richiedente non abbia dato causa con dolo o colpa grave), il dirigente competente, sentita la Commissione consultiva, può consentire il trasferimento dell'esercizio in deroga al requisito della distanza minima e, su parere favorevole dell'A.S.L., anche a quello della superficie minima.
6. Nel caso in cui il titolare intenda ampliare i locali del proprio centro estetico con o senza apertura di nuovi ingressi, deve presentare domanda all'ufficio di cui all'art. 9, allegando la planimetria prevista dall'art. 10 comma 1, lettera "c", dei nuovi locali redatta da un professionista abilitato.
7. L'ampliamento dei locali non è sottoposto all'esame della Commissione Comunale.

8. L' Ufficio comunale, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria del locale ampliato da parte della ASL competente, autorizza l'ampliamento mediante apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
9. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata.

### **Articolo 17 - Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, a seguito rispettivamente di affitto di azienda e cessione, ovvero il conferimento dell'esercizio a società neocostituita, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti alle lettere "a" e "b" dell'art. 6, sia stata conseguita la qualificazione professionale prescritta e siano ancora sussistenti i requisiti di cui alla lett. "d" art. citato.
2. Il subentrante per atto tra vivi o la società cui contestualmente alla costituzione, sia conferita una azienda per l'esercizio dell'attività, può, nelle more della volturazione del titolo comunale, continuare l'attività medesima, purché sia già in possesso dei predetti requisiti soggettivi, siano rimaste immutate le condizioni di fatto sulla base delle quali l'Azienda Sanitaria Locale ha rilasciato il proprio nulla-osta e sempre che sia stata preventivamente richiesta la volturazione dell'autorizzazione.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, l'istanza dovrà essere corredata con:
  - a) copia conforme dell'atto, debitamente registrato, di cessione, affitto o conferimento di azienda;
  - b) dichiarazione da cui risulti che non sono state apportate modificazioni ai locali, alle attrezzature e alle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché ai procedimenti tecnici usati in detta attività.
4. Entro sei mesi dall'avvenuta cessione, locazione o conferimento di azienda da parte di soggetto già intestatario di autorizzazione, il subentrante è tenuto a presentare al Comune l'istanza di volturazione in proprio capo del titolo autorizzativo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Al fine di evitare l'elusione della perentorietà del termine, gli ulteriori eventuali trasferimenti non determinano l'interruzione del medesimo.
5. Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio (affitto di azienda) l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora il dante causa non provveda a richiedere la reintestazione in proprio capo dell'autorizzazione entro il termine di cui al comma 4, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di titolarità della medesima autorizzazione.
6. Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, imprenditore iscritto all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni, che abbiano ottenuto la conservazione dell'iscrizione a detto Albo, possono riavviare la attività sospesa solo dopo aver chiesto, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. L'attività può essere riavviata anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale posseduto dall'invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, purché venga previamente comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
7. Il subentrante nell'azienda per causa di morte che non rientri nell'ipotesi disciplinata al comma 6 e che sia sprovvisto dei requisiti di cui alle lett. "a" e "c" dell'articolo 6, ha, pur nelle more del conseguimento dei medesimi requisiti, facoltà di continuare l'attività solo dopo aver chiesto, entro sei mesi dall'evento, apposita autorizzazione e purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. A tal fine l'istanza di subentro nell'autorizzazione è corredata da idonea documentazione comprovante la qualità di erede o legatario, dalla dichiarazione di cui alla lett. "b" del comma 3 e dalla certificazione comprovante che l'attività è

esercitata da persona qualificata. Decorso il triennio, il titolare dell'impresa, qualora risulti ancora sprovvisto di tutti i requisiti soggettivi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Le disposizioni di questo comma si applicano anche in caso di donazione dell'azienda.

### **Articolo 18 - Modificazioni nell'impresa**

1. Le modificazioni delle società e delle imprese individuali devono essere comunicate al Comune entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
2. Le modificazioni intervenute nella società titolare di autorizzazione non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma comportano la necessità della:
  - a) annotazione in calce al titolo autorizzativo nel caso di mutamenti nella rappresentanza legale;
  - b) sostituzione del titolo nel caso di modificazione della denominazione o ragione sociale ed in caso di trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti;
  - c) comunicazione, d'ufficio, alla competente A.S.L., nei casi di cui alle precedenti lettere "a" e "b", ai fini dell'aggiornamento del nulla osta precedentemente rilasciato.
3. Alla comunicazione, redatta in carta semplice, è obbligatoria l'allegazione del titolo autorizzativo originario, di copia conforme dell'atto modificativo, nonché, se del caso, del certificato attestante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

### **Articolo 19 - Modifiche ai locali, ai procedimenti, alle misure di sicurezza**

1. In caso di rinnovo dei locali addetti all'esercizio della attività mediante mutazione della disposizione dei vani, rifacimento degli impianti elettrici e termoidraulici, installazione di ulteriori e/o diverse apparecchiature od altri mezzi tecnici, nonché in caso di mutazione dei procedimenti di lavoro, dei mezzi di sicurezza e protezione della salute degli addetti e dell'utenza, è fatto divieto di proseguire l'attività sino al rilascio di nuovo nulla osta igienico-sanitario di cui all'art. 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, che provvederà d'ufficio al suo inoltro alla competente A.S.L., corredata:
  - a) di nuovo elaborato tecnico di cui all'articolo 10, c. 1, lettera "c" qualora le intervenute modificazioni attengano anche ai locali;
  - b) del titolo autorizzativo originale, per l'annotazione - a margine dello stesso - degli estremi del nuovo nulla-osta della Azienda Sanitaria Locale.
3. In allegato alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà inoltre essere prodotta copia, con la dimostrazione dell'avvenuta presentazione all' Ufficio Urbanistica Comunale, della denuncia di inizio attività o della istanza di concessione edilizia, quando occorra ai sensi della vigente normativa edilizio-urbanistica.

### **Articolo 20 - Commissione consultiva**

1. E' istituita una Commissione consultiva per l'applicazione del presente regolamento, che in particolare, esprime parere obbligatorio non vincolante sul rilascio delle autorizzazioni e sulle modificazioni del regolamento. Può altresì essere consultata su questioni attinenti l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta Comunale provvede alla nomina della Commissione, che, ai sensi dell' art. 2 bis, comma 1, della Legge 14.02.1963 n. 161 e dell' art. 5 della Legge Regionale 14.09.1993 n. 50, è così composta:
  - a) il Responsabile del Servizio Commercio in funzione di Presidente;
  - b) dal Comandante dell' Ufficio di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) da tre rappresentanti di categoria designati dalle locali Associazioni degli artigiani;
  - d) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- e) dal responsabile Sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale;
  - f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
  - g) un incaricato dell' Ufficio Commercio Comunale che svolge, senza diritto di voto, le funzioni di relatore e di segretario.
3. Il Membro, effettivo o supplente, della Commissione che senza giustificato motivo non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con provvedimento della Giunta che dispone, altresì, la sostituzione.
  4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, o suo delegato, che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.
  5. Il Presidente, o suo delegato, è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno sette componenti della Commissione stessa.
  6. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. La Commissione svolge altresì, oltre le funzioni di cui al primo comma, un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli Organi del Comune.
  8. Qualora la Commissione, nel caso debba essere obbligatoriamente sentita, non abbia potuto costituirsi per difetto del numero legale, deve emettere il proprio parere non oltre la data eventualmente fissata per la seconda convocazione. In caso di decorrenza di detto ultimo termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Organo competente dell'adozione del provvedimento finale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

#### **Articolo 21 - Tariffe**

1. Le tariffe, per le singole prestazioni, dovranno essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

#### **Articolo 22 - Orario**

1. Gli esercizi debbono osservare l'orario di apertura e chiusura, che verrà stabilito dal Sindaco, viste le proposte delle associazioni di categoria e sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 20.
2. I titolari delle attività che, in quanto muniti di specifica autorizzazione, svolgono anche attività di commercio di prodotti connessi all'attività predetta, dovranno comunque osservare gli orari stabiliti di cui al comma precedente.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile il cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso.

#### **Articolo 23 - Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza.

#### **Articolo 24 - Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune o direttamente al Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal regolamento.

2. E' fatto obbligo all'esercente di comunicare, all'utente che ne faccia richiesta, indirizzo e recapito telefonico degli Uffici comunali competenti in materia di reclami.

### **Articolo 25 - Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 26 - Sanzioni**

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento è corrisposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
  - a) da un minimo di €. 50,00 a un massimo di € 250,00 per la mancata affissione nei locali di autorizzazione, orari o tariffe, norme comportamentali di cui all'art. 14 o per violazioni all'art. 24, c. 2;
  - b) da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 per il mancato rispetto delle tariffe professionali;
  - c) da un minimo di €. 150.000 a un massimo di € 750,00 per la mancata osservanza delle norme igienico – sanitarie, sulla base dei rapporti all' uopo trasmessi al Comune dalla competente Autorità Sanitaria;
  - d) da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per l'avvio ed esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale; il prosieguo dell'attività da parte del subentrante in assenza della previa presentazione dell'istanza di volturazione di cui all'art. 17, commi 6-7 e con esercizio della medesima da parte di soggetti sprovvisti delle prescritte qualificazioni professionali.
2. Si applica la misura della sospensione e della revoca della autorizzazione nei casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 27 e 28.
3. Alle sanzioni amministrative previste da questo articolo si applica la disciplina prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689.

### **Articolo 27 - Sospensione della autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa al verificarsi del seguente caso:
  - violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, della stessa o di diverse norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del precedente articolo 26, c. 1, lett. "a" "b" "c";
2. La sospensione è comunicata alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, per l'adozione dei provvedimenti di eventuale competenza.
3. L'autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate.

### **Articolo 28 - Revoca della licenza**

1. E' revocata la licenza nei seguenti casi:
  - a) accertata inottemperanza al divieto temporaneo di proseguire l'attività imposto ai sensi dell'articolo 27, c. 1;
  - b) dopo tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del medesimo art. 27;
  - c) morte del titolare, salvo quanto previsto dagli artt. 17, c. 6 e 7;
  - d) sospensione volontaria dell'attività, in ciascun anno solare, per più di novanta giorni consecutivi, fatta salva la possibilità di proroga prevista all'articolo 15, c. 3;
  - e) perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti.
  - f) mancata attivazione dell' esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell' autorizzazione.

2. La revoca è comunicata alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, per l'adozione dei provvedimenti di eventuale competenza.

#### **Articolo 29 - Procedura per la sospensione e per la revoca**

1. I provvedimenti di sospensione della autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Servizio competente. La durata della sospensione, sino ad un massimo di giorni trenta, è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
2. E' parimenti adottato dallo stesso Responsabile il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo.

#### **Articolo 30 - Rinuncia alla autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all' esercizio dell'attività, deve presentare comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, restituendo l' autorizzazione.
2. All'interessato verrà rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione per tutti gli usi consentiti dalla legge, comprovante l'avvenuta dichiarazione di cessazione.
3. In caso di imprese non rientranti nella L. 443/85 la rinuncia deve essere presentata anche da parte del responsabile della struttura.

#### **Articolo 31 - Decadenza**

1. L'autorizzazione decade di diritto nei seguenti casi:
  - a) mancato ottenimento in capo ai subentranti di cui all'articolo 17, c. 6 e 7, della prescritta qualificazione professionale;
  - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
2. Dall'omessa richiesta di volturazione o reintestazione dell'autorizzazione entro il termine di cui all'art. 17, commi 4 e 5, consegue la decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione.

#### **Articolo 32 - Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca o decadenza della licenza**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

#### **Articolo 33 - Norme transitorie**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui al corrente regolamento già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convertite di diritto;
2. E' facoltà del Comune, ai fini di cui al precedente articolo 19, richiedere agli organi della locale Azienda Sanitaria il riaccertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento di dette attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti di lavoro nelle medesime usate.
3. Per quanto non eventualmente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme della legge 14.02.1963 n. 161, modificata con legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 04.01.1990 n. 1 e dalla legge Regione Liguria del 14.09.1993 n. 50 e s.m.i..

#### **Articolo 34 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.